

---

TÔB

Antropologia ed Estetica giuridica

Fernando Bellelli

**TEORIA INTEGRATA  
DELLA DIGNITÀ UMANA**

*Affectio iuris e Law and Humanities*



G. Giappichelli Editore – Torino

## Prefazione

Oggi in università si parla molto di interdisciplinarietà: testi legislativi, statuti di università, dichiarazioni programmatiche ne predicano la necessità. L'amara conclusione di un articolo pubblicato qualche anno or sono su *ROARS*, conclude brevemente in due righe, anche se forse un poco troppo nettamente, un'analisi accurata della presenza del concetto, mediante un bilancio che appare impietoso: «In definitiva si può tranquillamente affermare che in Italia l'interdisciplinarietà è solo proclamata, ma disattesa (e strenuamente avversata) nei fatti. Cosa resta del dialogo tra saperi e dell'autonomia universitaria (riflessa negli statuti)? Forse niente»<sup>1</sup>.

I tentativi di introdurre una efficace interdisciplinarietà nella scuola italiana sono ricorrenti<sup>2</sup>, sempre evocati e mai realizzati.

Un'analisi lucida ed equilibrata della situazione è stata effettuata al cambio di millennio da Pierangelo Sequeri, codirettore di questa collana e autore della prefazione della tesi di dottorato di ricerca in teologia di Bellelli sul pensiero di Rosmini<sup>3</sup>:

«La necessità di porre mano al superamento della cittadella anarchica delle specializzazioni (Humboldt) e delle professioni

---

<sup>1</sup> R. Caso, «Rompete le righe, ma senza sconfinare. La via italiana all'interdisciplinarietà», in «*ROARS*», 6 marzo 2014, <https://www.roars.it/rompete-le-righe-ma-senza-sconfinare-la-via-italiana-allinterdisciplinaria/> consultato il 2 febbraio 2023.

<sup>2</sup> Basti rinviare al progetto di riforma preconizzato in V. Campione, S. Tagliagambe, *Saper fare la scuola: il triangolo che non c'è*, Einaudi, Torino 2008.

<sup>3</sup> F. Bellelli, *Etica originaria e assoluto affettivo. La coscienza e il superamento della modernità nella teologia filosofica di Antonio Rosmini*, Vita e Pensiero, Milano 2014.

(Weber), che costituisce attualmente uno dei pilastri della democrazia culturale, è oggi ampiamente condivisa»<sup>4</sup> come lo è «la coscienza della delicatezza di questa revisione umanistica, dato il rischio incombente di compromettere il suo equilibrio verso opposte derive».

Da un lato incombe il rischio di «offrire copertura a ogni irresponsabile fanatismo ideologico e stravaganza intellettuale»; dall'altro lato il pericolo (che oramai non è più tale, essendo divenuto la realtà, virtuale o meno, in cui viviamo) è quello di «concedersi – per contrappeso – al rigore puramente tecnocratico dell'informazione e del mercato». Se il legame fra università dei saperi e democrazie dei poteri «è strettissimo e nevralgico», il superamento umanistico della logica universitaria dei dipartimenti va «rigorosamente approfondito e coltivato dentro l'Università, non fuori». La schizofrenia della cultura accademica e dei processi di valutazione legittimano così il sapere tramite i protocolli dell'omologazione professionale più che dall'argomentazione, in un contesto in cui però, in compenso «tutti possono intervenire autorevolmente su tutto, purché dichiarino di farlo entro i limiti del punto di vista della propria qualificazione professionale» e in un contesto mediatico in cui, potremmo aggiungere, tutte le opinioni diventano equivalenti e liberamente possono essere scelte, svuotando ogni competenza. In questo primo quarto di secolo del terzo millennio, gli sforzi della valutazione universitaria e del merito scientifico non hanno mutato sostanzialmente il quadro descritto, pur puntellato da una serie di ripetuti appelli, sempre più pervasivi, all'umanesimo considerato proprio della tradizione italiana, tramite la nobiltà del suo riferimento storico.

Questa lunga premessa a un breve prefazione appare necessaria per comprendere il senso, ed ovviamente anche i limiti, di un lavoro che prova a portare uno sguardo altro sulla filosofia del diritto, a partire dalla teologia e della pedagogia, provando però a ingaggiare un corpo a corpo con la filosofia del diritto e le sue categorie

---

<sup>4</sup> P. Sequeri, *Università e Chiesa. Per un nuovo umanesimo*, in «Vivens Homo», XII/2, 2001, p. 295. Tutte le citazioni che seguono sono tratte da questa pagina.

dall'interno della disciplina, rispolverando concetti di risonanza romanistica (“*affectio iuris*”) intorno a un concetto talmente classico da apparire innovativo per la concezione moderna del pensiero giuridico: quello di pedagogia giuridica. In questo senso il lavoro di Bellelli a mio avviso può essere letto, forse a insaputa stessa dell'intenzione dell'autore, anche di una specie di discorso sul metodo del confronto interdisciplinare che appare tra le righe degli sforzi interpretativi non semplici e a tratti faticosi del testo: un lavoro ermeneutico sulle pieghe e sulle piaghe del testo, l'accostarsi a una materia prossima cercando di entrarne nelle sue categorie di fondo, magari dimenticate dagli stessi cultori, tramite l'analisi di autori di riferimento (Vico, Rosmini) che molto hanno da dire e che devono ancora in parte essere compresi e studiati.

Così, il percorso autenticamente interdisciplinare di Bellelli, del quale non si può (né si deve) nascondere la matrice autenticamente teologica, radicata in quell'autore capace di fare l'ultima sintesi originale del sistema filosofico cattolico, Rosmini, sembra tener conto, da un lato, e cominciare a realizzare, d'altro lato, il percorso misurato che il suo Maestro teologo, Sequeri, suggerisce al rinnovamento del sapere universitario in senso umanistico. Il tentativo di penetrare la prospettiva filosofico-giuridica da un'altrove ha il pregio di indicare vie diverse, ed inedite, e di illuminare di una luce nuova questioni classiche: senza naturalmente tacere il fatto che il rapporto tra pedagogia e filosofia del diritto intorno alla nozione di pedagogia giuridica deve essere valutato come una prospettiva di ricerca più che un risultato compiuto di un percorso consolidato.

Infatti, dopo la monografia teologica, centrata su quella “svolta affettiva” in metafisica che concepisce la coscienza come giudizio speculativo di un giudizio pratico almeno del second'ordine di riflessione, Bellelli si è dedicato, in un ulteriore dottorato in Scienze umanistiche, alla ricostruzione di una pedagogia giuridica in prospettiva storica<sup>5</sup> tramite un «pensiero pedagogico vichiano-

---

<sup>5</sup> F. Bellelli, *Percorsi storici della pedagogia giuridica. Vico, Rosmini e la dignitas hominis*, Aracne, Roma 2020.

rosminiano, incentrato sulla “immaginazione” come struttura della soggettività anche cosciente e riflessa» – sono le parole dalla Prefazione di Fulvio De Giorgi al volume<sup>6</sup>. La ricerca si volge così a fondare epistemologicamente una pedagogia giuridica nel contesto di una teoria “integrata” della dignità umana, che chiede di essere precisata adottando una prospettiva interna alla prospettiva filosofico-giuridica e teologico-giuridica. Bellelli giunge così alla filosofia del diritto, sia pure da una prospettiva peculiare come quella dell’analisi delle opere di Vico e di Rosmini, passando per una sequela di articoli e di curatele che non occorre qui ricordare, a interrogarsi sugli aspetti propriamente filosofico-giuridici della teoria della dignità da una prospettiva estetico-giuridica, volta a riconfigurare il nesso tra antropologia e diritto proprio della modernità.

Il plesso teologico del superamento del moderno, come precisava Sequeri nella sua prefazione alla tesi di dottorato in teologia, non semplice rimozione o decostruzione, si pone «all’altezza del postmoderno nel suo senso propriamente propositivo»<sup>7</sup> e coglie per questa via un plesso di grande attualità nel pensiero filosofico-giuridico<sup>8</sup>, l’obiettivo programmatico di questa collana, volta a articolare l’antropologico e l’estetico giuridico, «l’indisponibile nesso del buono e del bello in riferimento all’istituzione – non all’estetizzazione – del giusto», alla ricerca di quell’umano comune «osservabile nelle relazioni sociali, giuridiche, politiche, economiche» della contemporaneità in evoluzione<sup>9</sup>, anche nelle sue dimensioni propriamente retoriche e topiche.

Il peso specifico dell’aggettivo “integrata”, riferito alla conce-

---

<sup>6</sup> F. Bellelli, *Percorsi storici...*, cit., p. 15.

<sup>7</sup> F. Bellelli, *Etica originaria e assoluto affettivo*, cit., p. XIV.

<sup>8</sup> Si pensi all’interesse di un filosofo del diritto come Antonio Incampo per gli sviluppi giuridici dell’ontologia trinitaria di Piero Coda (autore con cui Bellelli peraltro collabora fecondamente inserendo, come si evince dal volume, gli ordini di riflessione rosminiani entro il “dispositivo” triadico/trinitario) in seguito alla discussione comunitaria del Manifesto di Ontologia trinitaria organizzato a Taranto il 15 settembre 2022.

<sup>9</sup> Dalla presentazione della collana in questo volume.

zione della dignità umana assume, mi pare, dunque un triplice valore: a essere “integrata” è una lettura della filosofia del diritto rosminiana che, per la sua complessità autenticamente interdisciplinare e sistematica, ha faticato a non essere ridotta alla teoria generale del diritto della modernità, pensata ancora in una novecentesca separazione tra diritto e morale, tra essere e dover essere. E dunque analizzando a tratti il pensiero di Rosmini come se si trattasse di una teoria generale del diritto moderna, anche se il lavoro da svolgere in materia appare appena avviato e non già compiuto. In secondo luogo, ad essere “integrato” è il reciproco rapporto tra legge e natura tipico del dibattito filosofico-giuridico novecentesco, tra diritto positivo e diritto naturale alla luce della categoria della “sussistenza” della “persona”, letta intorno al plesso del sintesiismo rosminiano come superamento *antropologico* della classica distinzione teologica tra l’ordine naturale e quello soprannaturale da cui la teologia novecentesca ha preso congedo. Richiamo, è il caso di notarlo, quello del raccordo tra distinzione tra ordine naturale/soprannaturale in teologia dopo il concilio di Trento e vicenda storica del diritto positivo, che appare un primo frutto assai rilevante filosofico-giuridico della interdisciplinarietà tra diritto e teologia. Da ultimo, forse “integrabile” (più che già integrato, laddove l’autore rinvia a un terzo volume “pedagogico” oggetto della sua futura ricerca, ma implicito nei presupposti epistemologici introdotti) è la riscoperta, generativa e affettiva, del rapporto tra legge e istruzione (Torah) come paradigma ermeneutico per ripensare la nobiltà del plesso autenticamente filosofico-giuridico e insieme storico-pedagogico-giuridico della materia. Ed anche della “didattica del diritto” nei Dipartimenti di Giurisprudenza, ma non solo (verso il recupero di una presenza della filosofia del diritto nei dipartimenti di filosofia, di scienze dell’educazione, ma la lista si può non arrestare, nel solco di una interdisciplinarietà matura).

Tema, quello del ruolo di una didattica del diritto e del suo valore civile (progetto già “integralmente” vichiano<sup>10</sup> e legato alla

---

<sup>10</sup> M. Mooney, *Vico e la tradizione della retorica*, Il Mulino, Bologna 1991.

concezione dell'educazione rosminiana<sup>11</sup>) ai tempi della crisi globale della democrazia e della necessità di un ritorno alla fiducia *nel diritto*<sup>12</sup>, il cui fondamento non mi pare ancora compiutamente esplicitato, né compreso in tutti i suoi aspetti, nei lavori dei filosofi del diritto. Il volume si inserisce pertanto nel progetto di (ri)configurare una “filosofia nella filosofia nel diritto”, pur ai tempi del PNRR e della valutazione “disciplinare” (nel doppio senso della pratica della ricerca scientifica interdisciplinare solo a parole, ed anche della ricerca scientifica sempre da indirizzare, se non da trattare con il paternalismo del *nudging*): seguendo ricostruzioni storiografiche espresse recentemente<sup>13</sup>.

La portata innovativa per la filosofia del diritto del volume appare così essere la riconfigurazione antropologica di quella sintesi (la positivizzazione dei contenuti del diritto naturale) che ha caratterizzato la cultura giuridica occidentale dal termine della seconda guerra mondiale alla crisi radicale contemporanea del modello della globalizzazione. *L'affectio iuris* che Bellelli auspica appare una esigenza di rideterminazione dei fondamenti antropologici della teoria dei diritti dell'uomo che mostra come, muovendo dall'esterno del sapere filosofico-giuridico, ci si può trovare come d'incanto e quasi all'improvviso, per i corsi e i ricorsi storici, nel nucleo fondamentale e problematico di una disciplina viva, e per sua natura e vocazione, interdisciplinare, come la filosofia del diritto: alla luce della questione della configurazione del “pratico” in rapporto all’“antropologico” e non solo al “tecnico”

---

<sup>11</sup> A. Rosmini, *Della educazione cristiana. Sull'unità dell'educazione*, a cura di L. Prenna, vol. 31 ENC, Città Nuova, Roma 1994; A. Rosmini, *Scritti pedagogici*, a cura di F. Bellelli, vol. 32 ENC, Città Nuova, Roma 2019; F. De Giorgi, *Il Metodo Italiano nell'educazione contemporanea. Rosmini, Bosco, Montessori, Milani*, Morcelliana-Scholé, Brescia 2023; F. Bellelli (ed.), *La metodica di Rosmini tra filosofia, teologia e pedagogia. Prospettive interdisciplinari*, Mimesis, Milano 2022.

<sup>12</sup> Volendo seguire i richiami del fortunato volume di T. Greco, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2021.

<sup>13</sup> R. Ruiz Barcelò, *El nacimiento de la filosofía del derecho. De la Philosophia Iuris a la Rechtsphilosophie*, Dykinson, Madrid 2021.

e all'“economico”. L'esigenza di una pedagogia giuridica rinnovata, fondata su un'antropologia generativa dell'umano comune, indica con precisione la necessità di un'antropologia filosofico-giuridica in grado di integrare le istanze moderne della scienza, la crisi postmoderna della metafisica, le sfide provocanti del postumano e del bioetico. Bellelli prova a riportare così le prospettive eccentriche della Scienza Nuova vichiana, la figura rosminiana del diritto sussistente, entro una teoria integrata della dignità umana che mostra un metodo di interdisciplinarietà che merita di essere perseguito con tenacia, e che, nel provare ad abitare ambiti disciplinari differenti rispettandone i criteri fondamentali, appare in grado di illuminare, mi pare, qualche cono d'ombra causato dalla specializzazione humboldtiana dei saperi, nella cittadella fortificata delle discipline accademiche che ancora abitiamo.

*Paolo Heritier*



## Introduzione

La formalizzazione del diritto, tramite l'elaborazione di una teoria generale del diritto, orbita intorno ai tre *focus* fondamentali relativi a: 1. il costituirsi del rapporto *normal/sistema*<sup>1</sup>; 2. l'*interpretazione* ermeneutica di tale rapporto<sup>2</sup>; 3. i processi sistematici e sistemici di istituzionalizzazione degli organismi preposti alle molteplici forme di esercizio del potere<sup>3</sup>.

Lo studio qui offerto ha un carattere di natura programmatica, in quanto costituisce un approdo di accesso, codificazione e interpretazione di plessi tematici e teorici orbitanti intorno alla proposta di una possibile e specifica definizione di *teoria integrata della dignità umana*, elaborata alla luce dei criteri fondamentali di cui sopra.

---

<sup>1</sup> A proposito di queste tematiche cfr. Ratti G.B., *Sistema giuridico e sistemazione del diritto nella teoria di Ronald Dworkin*, in «Ragion Pratica» 1/2006, pp. 227-264.

<sup>2</sup> Su questi argomenti cfr. Barberis M.G., *Seguire norme giuridiche, ovvero: cos'avrà mai a che fare Wittgenstein con la teoria dell'interpretazione giuridica?*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica» 1/2002, pp. 245-276; Hassemener W., *Ermeneutica giuridica*, in «Diacronia» 1/2022, pp. 241-268; Viola F., *L'ermeneutica giuridica in cammino. Sulle orme di Giuseppe Zaccaria*, in *Ermeneutica e positività del diritto. Studi in onore di Giuseppe Zaccaria*, a cura di Damiano Canale, Elena Pariotti e Baldassare Pastore, Carocci, Roma 2019, pp. 107-114; Pastore B., Canale D., Pariotti E. (edd.), *Ermeneutica e positività del diritto. Studi in onore di Giuseppe Zaccaria*, Carocci, Roma 2019.

<sup>3</sup> Cfr. Todescan F., *Metodo, diritto, politica: lezioni di storia del pensiero giuridico*, Monduzzi, Milano 2002, pp. 169-344; Manzin M., *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, Giappichelli, Torino 2014.

Rosmini, anche in rapporto a Vico, ci offre una teoria generale del diritto? Chi scrive è personalmente convinto di ciò, e si prefigge di illustrare i tratti fondamentali della teoria generale del diritto di Rosmini, in ottica di approccio e di istruzione del suo approfondimento (in rapporto a Vico), restituendo le motivazioni e le argomentazioni tramite le quali è riscontrabile che la teoria generale del diritto di Rosmini, e a partire da Rosmini, si configura a tutti gli effetti come teoria integrata della dignità umana<sup>4</sup>.

La presente monografia costituisce il secondo volume di una trilogia<sup>5</sup>, il primo libro della quale<sup>6</sup> ha inteso indagare e restituire i percorsi storici della pedagogia giuridica, individuando il contributo di Vico e Rosmini all'elaborazione di una vera e propria *teoria integrata della dignità umana*.

La presente monografia intende contribuire a questa definizione a partire da Rosmini, cioè, dopo aver già svolto una analisi

---

<sup>4</sup> Ad oggi i pur pregevoli studi sulla filosofia del diritto di Rosmini (basti considerare l'introduzione generale di Michele Nicoletti e Francesco Ghia alla edizione nazionale e critica della *Filosofia del diritto* di Rosmini per la Città Nuova) non hanno restituito la possibilità di individuare e riconoscere a tutti gli effetti nel pensiero giuridico di Rosmini i presupposti completi che stanno alla base di una vera e propria teoria del diritto ricavabile dal pensiero rosminiano.

<sup>5</sup> La riflessione contenuta nella trilogia prende avvio dalla ricerca effettuata per il conseguimento del PhD in Scienze umanistiche presso l'Università di Modena e Reggio Emilia nel marzo 2020, Bellelli F., *Filosofia e pedagogia della dignità umana. Il contributo di Giambattista Vico e Antonio Rosmini*, tesi di dottorato, <https://hdl.handle.net/11380/1200396>. Essa viene ulteriormente sviluppata, consolidata e approfondita, anche ed in particolare in questa sede e alla luce della borsa di addestramento e perfezionamento alla ricerca dal titolo "La Filosofia del diritto di A. Rosmini in dialogo interdisciplinare con gli orientamenti contemporanei in materia, con uno specifico focus sull'ecogiurisprudenza di Thomas Berry", che vede impegnato chi scrive presso l'Università del Piemonte Orientale, sotto la guida del Prof. Paolo Heritier, con sede presso la Casa Natale Rosmini a Rovereto (TN).

<sup>6</sup> Bellelli F., *Percorsi storici della pedagogia giuridica. Vico, Rosmini e la dignitas hominis*, Aracne, Roma 2020.

filosofico-storico-giuridico-culturale sul pensiero giuridico di Rosmini nel primo libro, intende porre in dialogo la teoria generale del diritto di Rosmini, in quanto teoria della e sulla dignità umana, con i principali temi e autori della teoria del diritto<sup>7</sup> che di tali questioni si sono occupati dopo di lui, giungendo quindi a riformulare il contributo di Rosmini sul tema della dignità umana, in interazione con le principali teorie generali del diritto dopo di lui, nei termini di una vera e propria *teoria integrata della dignità umana*. Il nome della *teoria generale del diritto* che si può elaborare a partire dalla *teoria della dignità umana* di Rosmini è una specifica *teoria integrata della dignità umana*. Essendo che il fulcro della teoria generale del diritto di Rosmini, cioè la specifica teoria integrata della dignità umana ricavabile dal suo pensiero, è costituito dalla duplice valenza della genetica dei rosminiani ordini di riflessione, di valenza la prima giuridica e la seconda filosofico-pedagogica, ne consegue che la *pedagogia giuridica* si profila a tutti gli effetti non solo come coscientizzazione del fatto che la formazione *del* diritto è la formazione *al* diritto, ma si profila anche come coscientizzazione dell'intrinseca dimensione giuridica di ogni teoria e pratica pedagogica.

In particolare per quest'ultimo motivo il terzo volume di questa trilogia, successivo a questo, si occuperà della pedagogia giuridica in quanto pedagogia specifica all'interno della pedagogia generale e sociale e della filosofia dell'educazione, alla definizione epistemologica e disciplinare della quale intende contribuire.

La formalizzazione del diritto del Rosmini filosofico-giuridico ci fornisce una originalissima, e in larga parte ancora del tutto inedita, sintesi del rapporto tra legge e natura: tutto ciò implica, tra l'altro, la possibilità di ripensare il rapporto tra il giusnaturalismo<sup>8</sup> e il giuspositivismo<sup>9</sup> alla luce della specifica ermeneutica

---

<sup>7</sup>Per un inquadramento sulla tematica della teoria del diritto cfr. Amato Mangiameli A. e D'Agostino F. (edd.), *Cento e una voce di teoria del diritto*, Giappichelli, Torino 2010.

<sup>8</sup>Cfr. Cattaneo M.A., *Giusnaturalismo e dignità umana*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2007.

giuridica offerta all'analisi estetica della *Bildung* mediante il dispositivo affettivo soggiacente al legame tra l'ingiunzione e l'istituzione internamente alla svolta affettiva della metafisica e della teologia sottesa alla originaria struttura *metafisico*-affettivo simbolica della coscienza credente.

Il programma filosofico-giuridico interdisciplinare implicato nella riflessione sulla dignità umana nell'ottica rosminiana<sup>10</sup> si colloca nel crocevia di molteplici direttrici che spaziano, nell'alveo della "filosofia nella filosofia del diritto", tra la sociologia giuridica e la dimensione religiosa e teologica, emblematicamente e programmaticamente prospettata dalla deontologia del fondamento. Per entrare in modo dirimente internamente alla struttura poliedrica del giuridico, è necessario affrontare con rinnovata serietà il tema del *pratico*. Allo scopo questa monografia intende istituire un nesso metodologico oltre che teorico del rapporto tra diritto e pedagogia. L'esito che si intende perseguire è di tipo programmatico: gli incipienti studi a proposito della didattica del diritto implicano una serie di questioni e di interrogativi che urgono, ai fini di elaborare, sviluppare e acquisire un nuovo approccio nella didattica attuale del diritto contemporaneo. A proposito di quest'ultima, per chi scrive, uno strumento privilegiato di ciò è costituito dalle *cliniche legali*, mediante le quali la *vulnerabilità* – non ultima, anzi più che urgentemente prioritaria, quella dell'emergenza climatica e della sostenibilità anche ambientale – acquisisce una considerazione anche pratica, in base alla quale l'innovazione nei contenuti e nei metodi genera soluzioni nuove applicabili non solo in ambito forense e istituzionale, ma anche nell'ambito della società civile.

La pertinenza del religioso a partire da una considerazione della *legge* alla luce dei grandi codici teologici<sup>11</sup> – come non fare

---

<sup>9</sup> Cfr. Bobbio N., *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Laterza, Bari 2011 e Id., *Il positivismo giuridico*, Giappichelli, Torino 1996.

<sup>10</sup> Cfr. Bellelli F. (ed.), *La metodica di Rosmini tra filosofia, teologia e pedagogia. Prospettive interdisciplinari*, Mimesis, Milano 2022.

<sup>11</sup> Cfr. Sequeri P., *Il Dio affidabile. Saggio di teologia fondamentale*, Queri-

riferimento alla *Thorà* e alla Sacra Scrittura – può portare ad analizzare proprio nei termini di teoria integrata della dignità umana e di pedagogia giuridica l'emblematica esperienza e vicenda del diritto all'obiezione di coscienza in Italia promossa in maniera decisiva dall'operato di don Lorenzo Milani<sup>12</sup>.

Ancora, dal punto di vista dell'interazione interdisciplinare tra le scienze giuridiche, quelle filosofiche e quelle teologiche, nel quadro di insieme qui delineato, si prospetta quanto interessante tanto fecondo approfondire il tema del rapporto tra il *factum* e il *genitum*: se, da un lato, è vero che, non solo vichianamente ma anche rosminianamente, *verum et factum convertuntur*, è altrettanto vero che, sia biblicamente sia nella teologia sistematica, il *Verbum caro factum est* è lo stesso *Verbum genitum, non factum* che è *factum caro*. Come evitare l'equivocazione polisemantica e polisemica del *factum* senza appiattirne l'ermeneutica in senso univocistico? L'*analogia* e *anagogia* cristologica della fenomenologia di Gesù<sup>13</sup> traggono dirimente profitto dall'interazione con la *corologia* rosminiana della terza forma dell'essere, cioè quella *morale*.

Sono gli *ordini di riflessione*, in quanto genetici, nel loro primo ordine, del diritto naturale, a costituire il plesso organico originario, primordiale e fondamentale in base al quale Rosmini ripensa il rapporto tra la legge e la natura<sup>14</sup>. La *persona in quanto diritto*

niana, Brescia 1996; Id., *Iscrizione e rivelazione. Il canone testuale della parola di Dio*, Queriniana, Brescia 2022 e il numero monografico 7(2013) della Rivista «Teoria e Critica della Regolazione Sociale», dal titolo *Antropologia della giustizia. A partire da Pierangelo Sequeri*.

<sup>12</sup> Cfr. De Giorgi F., *Il Metodo Italiano nell'educazione contemporanea. Rosmini, Bosco, Montessori, Milani*, Morcelliana, Brescia 2023.

<sup>13</sup> Cfr. Bellelli F., *Cristocentrismo e storia. L'uso dell'analogia nella cristologia di H.U. von Balthasar*, «Divus Thomas» 1/2008, numero monografico e Salvioli M., *La misericordia invisibile del Padre nella compassione visibile di Gesù, il Figlio. Per una fenomenologia di Gesù in chiave anagogica*, in «Divus Thomas», 2/2008, pp. 22-110.

<sup>14</sup> «1004. – Noi ragionammo fin qui de' diritti connaturali, e della formazione degli *acquisiti*. Ma i diritti acquisiti si modificano, e, modificati, si considera-

*sussistente* è l'essenza del diritto, e tutto ciò in termini relazionali: è questo l'approccio teologico-fondamentale che fornisce un importante contributo alla comprensione della riflessione rosminiana sulla dignità umana in quanto sua teoria generale del diritto, che contribuisce strutturalmente alla definizione di una specifica teoria integrata della dignità umana. Il *factum* trinitario del *Verbum* è l'*affezione* creatrice del grembo di Dio: in tal senso il farsi carne del Verbo è la *rivelazione* della sua *generazione* eterna, che segna la *maior dissimilitudo* tra l'affezione creata e l'affezione

---

no anche come diritti nuovi. In questo senso vi sono de' diritti acquisiti, la formazione de' quali non fu ancora da noi svolta. Veggiamo quali sieno, e come si distinguano da quelli che prestarono materia al libro precedente. *I Classificazione de' diritti secondo l'ordine delle riflessioni della mente umana* 1005. – Primieramente si devono distinguere i *diritti di prim'ordine*, cioè quelli che l'uomo acquista coll'uso della propria *libertà naturale*, e non coll'acquisita, cioè non coll'esercizio di un altro diritto già prima acquistato. Così l'occupazione d'un terreno disoccupato si fa con un atto di *libertà naturale*, il quale non suppone dinanzi a sé nessun altro diritto acquisito precedentemente. 1006. – Vengono appresso i *diritti di second'ordine*, cioè quelli che non s'acquistano senza che si sieno prima già formati de' diritti di prim'ordine. A ragion d'esempio, io non posso acquistare il diritto di pegno sopra una cosa mobile od immobile, se prima non vi abbia un proprietario di quella cosa mobile o immobile che egli mi cede in pegno: il qual proprietario per ciò è investito di un diritto antecedente a quello del pegno, diritto di prim'ordine rispettivamente al diritto di pegno, che io poi ne acquisto. 1007. – Succedono a questi i *diritti di terz'ordine*, cioè quelli, la formazione de' quali richiede, come condizione necessaria i diritti già formati di second'ordine. Tal sarebbe il diritto che acquisterebbe il proprietario del pegno, se io vendessi indebitamente il pegno o lo distruggessi, diritto di risarcimento che suppone dinanzi a sé il diritto di pegno, come il diritto di pegno suppone dinanzi a sé il diritto di proprietà della cosa pignorata. 1008. – Egli è chiaro che non si ferma qui i varj ordini de' diritti, e che aver ve ne possono di quarto e di quint'ordine, e più là ancora quanto si voglia, e che tutti questi ordini si debbono determinare colla stessa formola, la qual dice: "Un diritto qualsiasi appartiene ad un ordine più elevato, che non que' diritti su' quali egli si fonda, e che sono condizione della sua esistenza". 1009. – Tale è la gerarchia de' diritti umani: ed ella ha la sua ragione nella natura limitata dell'attività umana. che co' suoi proprj atti modifica sé stessa, e s'accresce, e si giova degli atti suoi precedenti a farne di nuovi», Rosmini A., *Filosofia del diritto*, a cura di M. Nicoletti e F. Ghia, 4 voll., 27-27/A-28-28/A ENC, Città Nuova, Roma 2013-2015, qui nn. 1004-1009.

creatrice. L'*affezione creata* determina il *factum* della *nascita*, l'*affezione increata* determina il *factum* della *generazione*.

Il formarsi dei diritti è il farsi del diritto, così come il loro fondamento può attestarsi sulla considerazione del fulcro sospeso delle due forme del *factum* oppure sull'assolutizzazione di una delle due forme del *factum*. In questo secondo caso avremmo due estremi: quello di un diritto assolutistico sia in senso filosofico-teologico sia in senso immanentistico, oppure quello di un diritto tecnicistico e procedurale che si frantuma in una relativizzazione che implode su se stessa.

L'assolutizzazione della teoria della dotazione appiattisce la considerazione del *factum* nella sua dimensione teo-ontologica conseguente alla divinizzazione del *factum* creaturale e/o alla sottovalutazione della dimensione di autonomia propria della creaturalità; l'assolutizzazione della teoria della prestazione, alla quale in maniera non improbabile soggiace una teoria della secolarizzazione intesa come esclusione procedurale e totale del trascendente, presume di riuscire ad assorbire il *factum* in quanto *genitum* nel *factum* in quanto *creatum*.

La corretta sintesi delle due teorie è riscontrabile nel pensiero di Rosmini proprio a proposito della *genetica* degli ordini di riflessione, all'interno del *fulcro sospeso* intrinseco alla sua ontologia triadica e trinitaria: la forma morale dell'essere, infatti, come anche le altre due (cioè quella ideale e quella reale), è considerabile sia in senso *creaturale* (e, quindi, *triadico*, cioè inerentemente alla coscienza antropologica), sia in senso *pneumatologico* (e, quindi, *trinitario*, cioè inerentemente allo Spirito Santo in quanto coscienza agapica del Padre e del Figlio). L'ontologico proprio dell'affettivo del pneumatologico consente di cogliere l'ontologico del riflessivo proprio dell'antropologico, e quindi la valenza di integrazione della prestazione della dotazione offerta dagli ordini di riflessione triadici del pensiero filosofico-giuridico rosmينiano. Su questi aspetti né Giovanni Gentile, da un lato, né Giuseppe Capograssi, dall'altro, e le loro rispettive scuole di pensiero, hanno restituito con esatta precisione e profondità i contenuti e la teoresi filosofico-giuridica del Roveretano.

Questo approfondimento teologico delle implicazioni giuridi-

che del rapporto tra il *genitum* e il *factum* è una delle principali chiavi di lettura di questa monografia. Le interazioni tra le teorie della giustizia, delle istituzioni e dell'educazione, hanno, infatti, il loro luogo sorgivo proprio nell'affezione creatrice intrinseca all'ontologia trinitaria. La deontologia del fondamento della giustizia di *agape* consente di illuminare l'*affectio iuris* in quanto struttura portante della dignità umana e della sua teoria integrata. L'articolazione giuridico-filosofica di tale architettura filosofico-teologica viene qui illustrata ed elaborata in termini embrionali. La nascita di questa prospettiva esige pertanto di essere fatta crescere, coltivata e sviluppata, affinché possa giungere a maturazione e produrre auspicati e abbondanti significativi frutti.



## Capitolo I

### *Dignità umana: approcci, questioni e prospettive per una sua teoria integrata*

SOMMARIO: 1. Quale svolta affettiva delle scienze giuridiche? – 2. Dignità umana e teorie della giustizia. – 3. Dignità umana e teoria delle istituzioni. – 4. Dignità umana e teoria dell'educazione. – 5. Il contributo di Vico e Rosmini alla dignità umana e alle teorie della giustizia, delle istituzioni e dell'educazione.

#### *1. Quale svolta affettiva delle scienze giuridiche?*

La domanda fondamentale riguardo alla dignità umana è se essa sia soltanto dotazione originaria (e, quindi, assoluta oppure in relazione con l'assoluto), oppure soltanto la risultanza dell'agire sociale e storico dell'uomo, oppure se essa sia il frutto di un'interazione tra queste due teorie e prospettive, che sembrerebbero essere inconciliabili nel momento in cui una delle due o ciascuna delle due venissero impropriamente assolutizzate. Sintetizzando all'essenziale e sottolineando l'exasperazione eventuale di termini che le renderebbero irrimediabilmente contrapposte, la teoria della dotazione sostiene che la dignità umana corrisponde ad un'identità antropologica che necessita di essere esclusivamente riconosciuta nella sua oggettività ontologico(-metafisica) ed applicata in termini consequenziali a tutti gli ambiti del sapere; la teoria della prestazione<sup>1</sup>, invece, sostiene che la dignità umana è il

---

<sup>1</sup> Per il confronto tra la teoria della prestazione e la teoria della dotazione

---

cfr. Hofmann H. in un interessante contributo *Die versprochene Menschenwürde* (1993), tr. it. *La promessa della dignità umana. La dignità dell'uomo nella cultura giuridica tedesca*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto» 76, 4/1999, pp. 620-650. Recentemente Giovanni Tarantino ha pubblicato una ricerca nella quale offre un contributo alla elaborazione della teoria integrata della dignità umana, nel suo Tarantino G., *Autonomia e dignità della persona umana*, Giuffrè Editore, Milano 2018, e a tale teoria dedica un paragrafo specifico, all'interno del capitolo I della parte II, dal titolo *Verso una teoria integrata della dignità umana*, pp. 73-78. In esso viene ripreso il contributo di Hofmann e si fa anche esplicito riferimento a Vico. La prospettiva di Hofmann è differente da quella dell'agire comunicativo prospettata da J. Habermas, la teoria del quale, pur non essendo annoverabile tra quelle che sostengono la teoria della dotazione, proprio di tale teoria della dotazione e a sostegno di essa contiene non pochi elementi, come ho modo di indicare anche nell'analisi del rapporto tra dignità umana e teoria della giustizia (a tal proposito sarebbe molto interessante sviluppare il confronto tra Habermas e Rawls, che tuttavia in questa sede non svolgo); si veda in merito: Iaccarino A., *Nessuno resti escluso. La giustizia oltre i confini*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2013; Id., *Verità e giustizia. Per un'ontologia del pluralismo*, Città Nuova, Roma 2008; Mancina C., *Uso pubblico della ragione e ragione pubblica: da Kant a Rawls*, in «Diritto e questioni pubbliche» 2/2018, pp. 33-61; Cattaneo F., *L'idea di repubblica da Kant a Habermas*, Giappichelli, Editore, Torino 2013; Giacomantonio F., *Sociologia dell'agire politico: Bauman, Habermas, Žižek*, Studium, Roma 2014; Vanini I., *Le implicazioni metateoriche del confronto tra Habermas e Rawls del 1995 sul concetto di posizione originaria*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano» volume LXV, Fascicolo II, maggio-agosto 2012, pp. 283-293; Habermas J., *Dall'impressione sensibile all'espressione simbolica. Saggi filosofici*, tr. it. di Carlo Mainoldi, Laterza, Bari 2009; Id., *Il pensiero post-metafisico*, a cura di Marina Calloni, Laterza, Bari 2006. Per una introduzione sul tema della dignità da molteplici prospettive: Becchi P., *Il doppio volto della dignità*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto» 4/2012, pp. 587-600; Id., *Il principio dignità umana*, Morcelliana, Brescia 2013; Id., *La dignità umana nella società post-secolare*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto» 4/2010, pp. 503-518; Aa.Vv., *La dignità umana: testo e contesto*, in «Ragion pratica» n. 38, giugno 2012, pp. 322; Argiroffi A., Becchi P., Anselmo D., (edd.), *Colloqui sulla dignità umana. Atti del Convegno internazionale (Palermo, ottobre 2007)*, Aracne, Roma 2008; Baldini V., *La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative*, in «Rivista AIC» 2/2013) al link <https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/vincenzo-baldini/la-dignit-umana-tra-approcci-teorici-ed-esperienze-in-interpretative>; Debes R. (ed.), *Dignity: A History*, Oxford University Press, New

risultato di una determinazione esclusivamente soggettiva e socio-storico-culturale, ed è pertanto priva di qualsiasi fondamento e/o riferimento considerabile come oggettivo ed assoluto.

«Le teorie della dignità umana si distinguono in due categorie: quelle che legano questo valore morale a determinate caratteristiche ontologiche e quelle che lo fanno dipendere da fattori progressivi che intervengono nello sviluppo storico dell'essere umano. Le prime sono state chiamate "teorie della dotazione", le seconde "teorie della prestazione". Per le prime la dignità umana è un possesso originario, per le seconde è il risultato dell'agire umano, una conquista della soggettività umana che si costruisce una propria identità. Per le prime ogni essere umano ha una dignità siffatta nel momento stesso in cui si affaccia all'esistenza, per le seconde si trova in questa posizione di superiorità per ragioni legate al merito, al potere, alla virtù o al censo. Conseguentemente, mentre le prime debbono spiegare come dal semplice fatto di esistere come essere umano derivi una dignità siffatta, le seconde si trovano di fronte alla seria difficoltà di giustificare la discriminazione tra gli esseri umani, cioè tra quelli che hanno conquistato una dignità e quelli che non hanno avuto successo»<sup>2</sup>.

Recentemente una variazione sul tema della teoria della prestazione che, per certi versi, presume di potersi presentare come

---

York 2017; Viafora C., Gaiani A. (edd.), *A lezione di bioetica. Temi e strumenti*, Franco Angeli, Milano 2015. Sulla comunicazione cfr. Mowlana H., *The role of media in contemporary international relations: culture and politics as the crossroads*, in «Journal of Multicultural Discourses» vol. 11 1/2016, pp. 84-96; Giaccardi C., *La comunicazione interculturale nell'era digitale*, Il Mulino, Bologna 2012; Napoli M. (ed.), *La dignità*, Vita e Pensiero, Milano 2011. L'approccio iniziale di questa ricerca come elaborazione di una teoria integrata della dignità umana potrebbe sembrare un argomento la cui collocazione non è in un'area di chiara pertinenza sia delle scienze giuridiche sia delle scienze umanistiche: sono persuaso, tuttavia, che, delineando la *pedagogia giuridica* anche come componente principale della teoria integrata della dignità umana – del resto sondata dal punto di vista filosofico e pedagogico – ogni perplessità in merito è fugata in anticipo.

<sup>2</sup> Viola F., *I volti della dignità umana*, in Argiroffi A., Becchi P., Anselmo D. (edd.), *Colloqui sulla dignità umana. Atti del Convegno internazionale (Palermo, ottobre 2007)*, Aracne, Roma 2008, pp. 101-112, qui p. 102.

una ulteriore e autonoma teoria della dignità umana è quella della comunicazione: «essa rimprovera alle due precedenti di fondare la propria concezione di dignità sull'affermazione apodittica della soggettività e individualità umana, che non è un principio universalmente condiviso né tanto meno dimostrato. [...] Quest'ultima asserisce che la dignità non sia una qualità o una prestazione, ma stia nella relazione, comunicazione, tra uomini. La dignità di tutti e di ognuno vive nel riconoscimento reciproco: non può essere pensata senza una comunità concreta nell'ambito della quale avvenga tale mutuo riconoscimento»<sup>3</sup>.

Date queste premesse mi sento condividere quanto scrive F. Viola: «La situazione del nostro tempo esige una collaborazione ancora più stretta tra le teorie della dotazione e quelle della prestazione e richiede una loro convergenza fino all'auspicabile traguardo di una teoria integrata della dignità umana»<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Stanzione G., *Processo penale e dignità dell'uomo. Profili di teoria generale, teoria del processo e comparazione giuridica*, in *Studi in onore di Pasquale Stanzione*, vol. II, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2018, disponibile anche nella pagina academia.edu dell'autrice: «È a partire da questa teoria che una parte della dottrina tedesca costruisce il concetto di dignità dell'uomo sancito dall'art. 1 GG secondo un duplice significato: l'uno di valore universale, l'altro ancorato ad una comunità particolare che sul riconoscimento della reciproca dignità fonda il proprio ordinamento, facendo di esso una vera e propria "condizione di democrazia". Si prenda in considerazione, tra tutti, la posizione di Hasso Hofmann che, ne *La promessa della dignità umana*, ritiene che la dignità sia alla base di un atto di fondazione dello Stato: "qualcosa che gli uomini si assegnano gli uni con gli altri, un qualcosa che, come appartenenti alla comunità giuridica, si promettono. Nella promessa reciproca viene accertato un significato comune, che deve essere metro di misura per tutti i partecipanti". La dignità non è solo l'astratto riconoscimento di ciò che si ha in comune, ma è anche la presa d'atto di quel che di individuale e peculiare ha ciascuno; è un riconoscimento solidale che rende ragione anche dell'impostazione solidaristica, oltre che liberale, della Costituzione tedesca; è, nell'ambito dell'ordinamento statale, "il ritrovare sé stessi nell'altro, nella contemporanea affermazione di sé e nel libero reciproco concedersi"; sull'argomento del processo e della prova cfr. Tuzet G., *Filosofia della prova giuridica*, Giappichelli, Torino 2022.

<sup>4</sup> Viola F., *I volti della dignità umana*, cit., p. 107.